



Allegato "B" al n. 35.588/5.922 di Repertorio.

-----STATUTO-----

Articolo 1 DENOMINAZIONE E NATURA :-----

E' costituita una società per azioni denominata:-----

-----"A.S.M. VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A"-----

Nel rispetto del presupposto di cui al comma 5° lett. c), art.


113 T.U.E.L., trattandosi di società a capitale interamente pubblico:-----

a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli enti locali azionisti, è prevista, in atti, attraverso il presente statuto, il contratto di servizio (art. 113, comma 11 T.U.E.L.) e la carta dei servizi (art. 112, comma 3° T.U.E.L.);-----

b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento degli enti locali azionisti, così come previsti dal presente statuto;-----

c) la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.---

Ai fini della concreta attuazione dell'affidamento c.d. "In house", devono predisporsi: 1) gli atti, come da statuto e contratto di servizio, poi trasfusi nella carta dei servizi; 2) la vigilanza attraverso la nomina degli amministratori e degli organi di controllo; 3) i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio; 4) gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi il diretto coinvolgimento degli



azionisti locali per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore.-----

Art. 2 SEDE-----

La società ha sede nel Comune di Vigevano.-----

Articolo 3 OGGETTO:-----

La società ha per oggetto l'attività di organizzazione, gestione ed esecuzione in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate o comunque partecipate delle attività e dei servizi di seguito elencati.-----

Servizi inerenti al ciclo idrico integrato:-----

- studio, progettazione, realizzazione e gestione di impianti di acquedotto per la captazione, il sollevamento, il trattamento, il trasporto, la distribuzione e la vendita di acqua per qualsiasi uso;-----

- studio, progettazione, realizzazione e gestione di opere di fognatura e collettamento delle acque reflue, compreso lo spурго e la pulizia dei pozetti stradali;-----

- studio, progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue di scarico;---

- studio, progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento e depurazione dei reflui speciali;-----

- gestione di servizi e di attività di studio e controllo per la ricerca e la preservazione delle risorse idriche, per la protezione dall'inquinamento ambientale.-----



Servizi inerenti al settore energetico:-----

- studio, progettazione, realizzazione e gestione impianti di regolazione, misura, trasporto e distribuzione di gas naturale;-----
- acquisto, produzione, utilizzo interno, vendita nelle forme consentite dalla legge, attività di produzione e distribuzione di energia elettrica con impianti di cogenerazione, turboespansione e da energie rinnovabili e non;-----

- studio, progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione combinata di calore ed energia elettrica e di impianti di teleriscaldamento;-----


- studio, costruzione e gestione degli impianti elettrici di pubblica illuminazione, semaforici e degli impianti elettrici cimiteriali.-----

Servizi inerenti al settore ambientale e igiene urbana:-----

- studio, progettazione, realizzazione e gestione dei servizi di igiene ambientale, con riguardo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla raccolta differenziata, ai servizi per le industrie e all'utilizzo delle tecnologie che comportino uno sviluppo sostenibile, alla fatturazione e riscossione della tariffa prevista dalle leggi e normative vigenti;-----

- studio, progettazione, costruzione e gestione di impianti di stoccaggio, trasporto e smaltimento rifiuti;-----

- commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti;-----



- gestione del servizio di spazzamento delle vie, piazze, ed aree pubbliche e servizi collaterali;-----

- studio, progettazione, gestione del servizio di demuscazione, dezanzarizzazicne, derattizzazione ed altre disinfestazioni in conformità alle direttive sanitarie in materia, nonché il servizio delle disinfezioni ambientali per la profilassi delle malattie infettive disposte dall'ufficio Igiene;-----

- manutenzione e gestione del "verde pubblico".-----

Servizi inerenti al settore trasporto:-----

- studio, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti di distribuzione del metano per autotrazione e di altri combustibili per autotrazione;-----

- studio, progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi a pagamento, custoditi e non, su sede propria o su sede stradale, interrati e di superficie con introduzione anche di strumenti di pagamento e controlli automatici;-----

- sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, anche in regime di concessione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio di aviosuperfici e di attività aeroportuali; potrà inoltre compiere attività connesse e collegate purché non a carattere prevalente.--

Attività cimiteriali:-----

- gestione di attività di trasporto ed onoranze funebri;-----

- progettazione, realizzazione e gestione del servizio di illuminazione elettrica a mezzo di società controllata; servizi



cimiteriali, a mezzo di società controllata.-----

Altri servizi:-----

- studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi

di telecontrollo;-----

- segnaletica orizzontale e verticale;-----

- illuminazione semaforica;-----

- illuminazione pubblica;-----

- servizi sociali;-----

- attività di global service di patrimoni immobiliari;-----

- telecomunicazioni;-----

- studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi

di telecontrollo;-----

- studio, progettazione, realizzazione e gestione di servizi

informativi;-----

- attività di consulenza ed assistenza tecnico/amministrativa

ad enti ed aziende che operino in settori similari o collegati

al proprio.-----

Servizi comunque connessi, accessori e complementari a quelli

indicati, tenuto anche conto delle innovazioni di prodotto e

di processo intervenute.-----


I suddetti servizi ed attività formano oggetto della Società

nel loro ciclo completo, dalla costruzione ai sensi di legge

degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi.-----

La società può detenere la proprietà di reti, impianti, dota-

zioni relativi ai servizi ed alle attività in questione.-----



Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni e stipulare accordi di collaborazione con università, Istituti, ed Enti di Ricerca.

La Società, nella gestione dei servizi, deve tendere al miglioramento della loro qualità perseguiendo il contenimento delle tariffe, l'innovazione tecnologica e l'efficienza.

Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge. La Società ha comunque la facoltà di promuovere la costituzione di Società, Enti o Imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, ovvero di acquisirne partecipazioni anche di minoranza purché nel rispetto dell'art. 2361 del Codice Civile. La società ha comunque la facoltà di acquisire e cedere aziende o rami d'azienda, nonché di assumere in affitto di aziende o rami d'azienda.

La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che verranno reputate utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle inderogabili norme di legge, compresa la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi fermo restando che dette garanzia possono essere concesse solo a favore di Enti o Società controllate o



delle quali è in corso di acquisizione il controllo.-----

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà co-
ordinare le proprie iniziative con altre Aziende o Società
fornitrici di servizi di pubblico interesse utilizzando ogni
strumento consentito dalla normativa vigente quali, ad esem-
pio, la partecipazione a gare di appalto e licitazioni private
anche in associazioni temporanee di impresa, ovvero la stipula
di contratti o convenzioni o l'assunzione di concessioni anche
a titolo oneroso.-----

Per i servizi assegnati in gestione alla Società, la stessa
assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove
iniziativa per garantire la diffusione e la valorizzazione dei
servizi offerti.-----


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, dello Statu-
to comunale, il Consiglio di Amministrazione provvede a tra-
smettere annualmente, al Sindaco del Comune di Vigevano, una
copia del Bilancio della Società, una relazione semestrale
sull'andamento gestionale della stessa ed ogni altro strumento
di programmazione, controllo e reporting richiesto dagli enti
che la controllano.-----

La società potrà erogare i propri servizi al di fuori del ter-
ritorio comunale nel rispetto delle disposizioni vigenti.-----

Articolo 4 DURATA:-----

La durata della società stabilita sino al 31 dicembre 2100.-----

Articolo 5 DOMICILIO .-----



Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6 CAPITALE E AZIONI.

Il capitale sociale è di Euro 22.925.170,00 (ventidue milioni novecentoventicinque mila centosettanta virgola zero zero) ed è diviso in numero 4.585.034 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 (cinque virgola zero zero).

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

La società è partecipazione totalitaria pubblica locale.

Sull'utile di esercizio, dedotto il 5 % da destinare alla riserva legale, la rimanente quota di utili è nella libera disponibilità dell'assemblea; in ogni caso la quota di utili destinata ad essere distribuita verrà proporzionalmente assegnata a tutte le azioni.

In caso di scioglimento della società, ultimate le operazioni di liquidazione, si rimborseranno le azioni ordinarie al loro valore nominale. La rimanente somma verrà ripartita proporzionalmente tra tutte le azioni.

La società, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis. e seguenti c.c.

Articolo 7 OBBLIGAZIONI.



La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.-----

La competenza a deliberare sulla emissione di obbligazioni convertibili spetterà sempre all'Assemblea straordinaria e, al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulla emissione di obbligazioni non convertibili.-----

Articolo 8 FINANZIAMENTI-----


La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.-----

Articolo 9 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI.-----

La società è a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lett. C) del D. Lgs. 267/2000, pertanto le azioni possono essere trasferite solo a favore di enti pubblici o di società a capitale interamente pubblico e sempre che si tratti di società caratterizzate dall'affidamento "in house" secondo quanto previsto nel precedente art. 1 del presente statuto.-----

Gli enti locali dovranno mantenere complessivamente partecipazioni non inferiori al 50 %.-----

Il trasferimento delle azioni anche se fatto a favore dei soggetti di cui sopra è sottoposto ai seguenti limiti e condizioni apposte al fine di tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci



ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.-----

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di azioni, obbligazioni convertibili o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni, obbligazioni convertibili in azioni e diritti di opzione".-----

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuto, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, determinata da un esperto nominato dal Tribunale, come previsto infra.-----

Le azioni sono liberamente trasferibili dal socio ente pubblico solo a favore di società interamente possedute dallo stesso.-----

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.-----

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera racco-




mandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro ed all'organo amministrativo presso la sede della società; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente, e per conoscenza all'organo amministrativo presso la sede sociale, la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre sessanta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Qualora taluno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, gli è riconosciuto il diritto di esercita-



re la prelazione in concorso con gli altri soci.-----

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.-----

Tuttavia qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato dei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro: qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato con i criteri e con le modalità fissate dall'art. 2437 ter da un esperto nominato dal

Tribunale su istanza della parte più diligente; l'esperto deciderà entro trenta giorni dalla sua nomina.-----

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché nel prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.-----

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.-----



Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci

la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo

se avrà ad oggetto tutte le azioni poste in vendita.-----

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui

al presente articolo, in caso di trasferimento di azioni per

atto tra vivi è comunque subordinato al gradimento espresso

dall'assemblea ordinaria dei soci che delibera peraltro con le

maggioranze previste dal successivo art. 14 ultimo capoverso,

senza tenere conto, ai fini del calcolo della maggioranza e

della quota di capitale richiesta per l'approvazione della de-

liberazione, della partecipazione del socio alienante.-----

Qualora entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del

termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di pre-

lazione, al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazio-

ne in proposito, il gradimento si intenderà concesso e il so-

cio potrà trasferire le azioni.-----

In caso di rifiuto del gradimento manifestato con lettera rac-

comandata consegnata alle poste nello stesso termine, vi è ob-

bligo per la società di acquistare in proprio, (ricorrendo le

condizioni di cui all'art. 2357 cod. civ.) o di indicare uno o


più soggetti anche non soci disposti ad acquistare le azioni

poste in vendita al minor prezzo tra quello indicato dall'a-

lienante nella sua comunicazione e quello determinato ai sensi

dell'art. 2437 ter. cod. civ., con le modalità e nei termini

di cui sopra. -----



E' fatto divieto ai soci di costituire pegni o diritti di usufrutto sulle azioni di loro proprietà.

Articolo 10 RECESSO

Le ipotesi, le modalità, le condizioni e i termini del recesso ed il procedimento di liquidazione sono regolati dal Codice Civile.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno corso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 11 COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il Bilancio d'Esercizio;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e prende atto della nomina effettuata dagli EE.LI soci;
- c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) delibera sull'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci;
- e) conferisce e revoca l'incarico alla Società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio fissando il relativo compenso;
- f) esamina la relazione che gli amministratori sono tenuti a



redigere annualmente in materia di indirizzi generali di ge-

stione dei servizi pubblici affidati;-----

g) esamina le relazioni previsionali e programmatiche e di

piani industriali, finanziari e strategici della società;-----

h) delibera ex art. 2446, comma I del Codice Civile, sulla a-

dozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del

capitale superiore al terzo;-----

i) autorizza la costituzione dei società a partecipazione pub-

blica, private o consorzi; autorizza l'acquisto di partecipa-

zioni in società pubbliche, private o Consorzi qualora questa

operazione societaria comporti un impegno finanziario che su-

peri il 3 % del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilan-

cio approvato;-----

j) autorizza l'alienazione, la permuta, il conferimento di be-

ni immobili della società per un valore non inferiore a Euro

200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) per singole opera-

zioni, demandando le modalità di esecuzione della delibera al

Consiglio di Amministrazione;-----

k) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della

Società riservati alla sua competenza dallo Statuto e dalla


legge.-----

Assemblea Straordinaria-----

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto

costitutivo e dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni

convertibili, sullo scioglimento della Società e sulla nomina



e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 12 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società che dovranno essere oggetto di relazione del Consiglio di Amministrazione.

E' inoltre convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata A.R. inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno otto giorni prima dell'adunanza, purchè siano stati iscritti nel libro soci a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica, oppure, a scelta dell'organo amministrativo, mediante pubblica-

zione dell'avviso, quindici giorni prima dell'assemblea, nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica.-----

L'avviso di convocazione dovrà essere inoltre pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, qualora la legge lo im-
ponga con norme inderogabili.-----

Copia delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordi-
naria sono inviate, a titolo informativo, ai soci aventi natu-
ra giuridica di Enti pubblici, a cura del Presidente del Con-
siglio di Amministrazione.-----

Art. 13 ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM-----

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazio-
ne, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze
previste dalla legge.-----

Art. 14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM-----

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convo-
cazione, è regolarmente costituita e delibera con le maggio-
ranze previste dalla legge, ad eccezione dell'assemblea convo-
cata per deliberare sulle seguenti materie:-----

1) modifiche statutarie, costituzione di patrimoni destinati,
emissione di obbligazioni convertibili;-----

2) scioglimento anticipato della società e nomina dei liquida-
tori;-----

3) operazioni straordinarie di fusione, scissione e scorporo
di attività.-----

Per le deliberazioni sopra elencate, l'assemblea, sia in prima

che in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale.-----

Art. 15 LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE-----

I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono depositare i propri titoli (od i certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea almeno 48 ore prima.-----

Art. 16 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.-----

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'idoneità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento, accettare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.-----

Art. 17 PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI-----

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:-----

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e/o trasmettere documenti.

Art. 18 COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-----

La gestione dell'impresa, anche in ossequio degli indirizzi degli enti locali che la controllano, spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.-----

Art. 19 DIVIETO DI CONCORRENZA-----

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. -----

Art. 20 COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque)

membri.-----

Art. 21 NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-----

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina dei membri dell'organo Amministrativo, nonché alla determinazione del loro numero in rispetto alle normative applicabili.-----

Compete al Comune di Vigevano, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, la nomina e la revoca di un numero di amministratori proporzionale all'entità della propria partecipazione, con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità superiore.-----

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.-----

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli stessi sono sostituiti con le medesime modalità di nomina degli amministratori venuti a mancare. -----

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

Art. 22 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri componenti un Presidente e nomina un Vice-Presidente con funzioni vicarie.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.-----

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.-----

Art. 23 ORGANI DELEGATI-----

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 C.C., alcuni poteri ad un Amministratore Delegato determinandone la relativa remunerazione.-----

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno quadriennale.-----

L'organo amministrativo nomina un direttore generale ai sensi dell'art. 2396 c.c., da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa.-----

A tal fine, previa idonea pubblicità dell'attribuzione dell'incarico e del suo contenuto, procede all'acquisizione dei curricula e può avvalersi, ai fini della loro valutazione, del parere consultivo di primaria società specializzata nella ricerca e selezione del personale; la facoltà di non avvalersene

deve essere votata a maggioranza assoluta.-----

A tale predetta società può essere demandato eventualmente anche il correlativo compito di ricerca e selezione.-----

Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell'Azienda. A tal fine:-----

a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Azienda;-----
b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;-----

c) sottopone al Consiglio di Amministrazione il budget e il bilancio di esercizio;-----

d) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso, senza diritto di voto ma con parere consultivo, e può chiederne convocazione al Presidente;-----

e) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti riservati alla sua competenza;-----

f) rappresenta la società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente o a mezzo di procuratore speciale nelle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;-----

g) assume il personale, ad esclusione dei dirigenti e dei quadri, nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dal Consiglio di Amministrazione e dei criteri di selezione dallo stesso individuati, e dirige il personale dell'Azienda, ivi compresi i dirigenti; adotta - nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro - i provvedimenti disciplinari;-----

h) provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, alle spese necessarie a garantire l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi e, comunque, a tutte le spese di importo non superiore a 100.000,00 Euro, sempre che non rientrino espressamente nella competenza di altri organi statutari; presiede le Commissioni di gara, stipula i contratti, assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti;-----

i) firma la corrispondenza dell'Azienda e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;-----i-----

j) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dallo Statuto o ad esso delegati o conferiti dagli altri organi statutari.-----

Il Direttore, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare ad uno o più collaboratori dell'Azienda parte delle proprie competenze nonché, previa autorizzazione del Presidente, il potere di firma degli atti che comportino impegni per l'Azienda.-----

Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'Azienda senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Direttore Generale sono assegnate ad altro dirigente individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal Collegio Sindacale. Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 1 (uno) giorno. Il consi-

glio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto, ferma la maggioranza richiesta dall'ultimo comma dell'art. 2447 ter del Codice Civile. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo). --

Il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica sulle seguenti materie, salve le autorizzazioni assembleari previste dal presente Statuto:-----

- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale; la partecipazione a società pubbliche o private o Consorzi nel limite consentito e cioè qualora l'operazione societaria comporti un impegno finanziario inferiore al 3 % del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato; se superiore dovrà richiedere l'autorizzazione all'Assemblea;-----

- la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa con quote di controllo;-----

- l'approvazione dei contratti di servizio; l'approvazione del

budget annuale per l'esercizio successivo; tutti gli acquisti immobiliari; l'assunzione in affitto di aziende o rami di azienda;-----

- le alienazioni, permute immobiliari, conferimento di beni immobili della società nel limite consentito e cioè se di valore inferiore a Euro 200.000,00;-----

- nomina e/o revoca del Direttore Generale e attribuzione dei relativi poteri; l'assunzione dei dirigenti e quadri della società da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa nel settore di attività di riferimento.-----

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, e cioè alle seguenti condizioni:-----

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e trasmettere documenti. -

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i sindaci.-----

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice-Presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 25 RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, all'Amministratore Delegato, se nominato e al Direttore Generale.

Art. 26 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 27 COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-

ganizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società
e sul suo concreto funzionamento.-----

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi,
ivi compreso il Presidente, dei quali due nominati dal Comune
di Vigevano ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ., nonché di
due supplenti eletti dall'Assemblea che ne determina il com-
penso per la durata dell'incarico.-----

L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere al collegio
sindacale entro i limiti massimi previsti dalle tariffe pro-
fessionali.-----

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con
l'ausilio di mezzi telematici alle seguenti condizioni:-----

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità de-
gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, con-
statare e proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-
scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-
dine del giorno, nonché di ricevere e trasmettere documenti.---

Art. 28 IL REVISORE CONTABILE-----

Al revisore o alla società incaricata del controllo si appli-
cano le disposizioni di Legge.-----

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito
libro conservato presso la sede sociale.-----

Art. 29 BILANCIO E UTILI-----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.-

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5 % (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.-----

Art. 30 SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE-----

La società si scioglie per le cause e con le modalità previste dalla legge.-----

Art. 31 CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della competente CCIAA, il quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.-----

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

RINVIO ALLA LEGGE

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Firmato: DARIO INVERNIZZI

LUISA CELLERINO Notaio